

LA LEGGE ELETTORALE ATTUALE E LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE

<p>La legge statutaria 12 novembre 2013 n. 1 e la legge regionale 26 luglio 2013 n. 16 dettano le norme fondamentali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il Sistema elettorale attuale è proporzionale con esito maggioritario</p>	<p>Testo della proposta di articolato</p> <p>Il sistema elettorale proposto è il proporzionale puro - “razionalizzato” da istituti diretti a salvaguardare la stabilità nei rapporti tra Consiglio, Presidente e Giunta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • I seggi sono attribuiti a liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali (8) collegate ad un candidato alla carica di Presidente della Regione, singolarmente o in coalizione; sono previste soglie di sbarramento (5% per le singole liste, 10% per le coalizioni) e l'attribuzione di un premio di maggioranza. • Fanno parte del Consiglio regionale (compresi nei 60 previsti) il Presidente della Regione e il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto più i consiglieri. • Il numero di consiglieri da eleggere in ogni circoscrizione (8) è determinato in proporzione alla popolazione residente nella Regione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 1</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Popolo sardo è rappresentato dal Consiglio regionale, eletto a suffragio universale diretto con sistema proporzionale. 2. La forma di governo della Regione Sardegna è parlamentare razionalizzata
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza.</i> <p>È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto nella Regione il maggior numero di voti validi.</p> <p>- Al gruppo di liste o coalizione collegata con il Presidente vincente viene attribuito un premio di maggioranza con soglia minima di accesso e di consistenza variabile, in relazione alla percentuale di voti ottenuti sul totale dei voti espressi per tutti i candidati presidenti (L.R.stat. n. 1 del 2013, artt. 13-15).</p> <p>- Al gruppo di liste o coalizione sono attribuiti: il 60 per cento dei seggi del Consiglio se il Presidente ha ottenuto oltre il 40 %dei voti; il 55 per cento dei seggi del Consiglio se il Presidente ha ottenuto una percentuale di voti tra il 25 e il 40 % del totale regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 2</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi membri il Presidente della Regione. 2. L'elezione consiliare del Presidente della Regione ha luogo per scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea nel primo scrutinio e a maggioranza semplice dalla seconda votazione. 3. Il Presidente della Regione nomina il Vice-Presidente e gli altri membri della Giunta regionale.

<ul style="list-style-type: none"> • Mandati La normativa della regione Sardegna non prevede alcun limite di mandati per il Presidente della Regione. • Decadenza del Presidente Se il Presidente, per qualunque ragione dovesse decadere, l'intero governo regionale decade 	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3 <ol style="list-style-type: none"> 1. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei membri del Consiglio regionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 2. Il voto di sfiducia del Consiglio regionale determina le dimissioni del Presidente della Regione, se nelle quarantotto ore successive è eletto un successore a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea. 3. La mancata approvazione della questione di fiducia posta dal Presidente della Regione determina le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio, se entro venti giorni non è eletto un successore a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea. 4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio regionale, se entro venti giorni non è eletto un nuovo Presidente a maggioranza assoluta dei membri nel primo scrutinio o a maggioranza semplice nel secondo scrutinio. 5. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nuova elezione del Presidente la Giunta regionale è presieduta dal Vice-Presidente della Regione.
<ul style="list-style-type: none"> • Scheda elettorale e modalità di votazione L'elettore può esprimere due voti, in un'unica scheda: uno per la lista circoscrizionale e un voto per il candidato Presidente. È consentito il voto disgiunto, vale a dire che si può esprimere il voto per un candidato Presidente e per una lista non collegata ad esso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non si prevede il voto disgiunto
<p style="text-align: center;">PERCHÉ NON CI PIACE LA LEGGE ATTUALE</p> <p>Il bilancio del sistema presidenziale è negativo. L'elezione diretta del Presidente ha deluso le attese: non ha contribuito a rafforzare il grado di democraticità della forma di governo né ha contribuito ad avvicinare i Sardi alle loro istituzioni di governo. Al contrario, ha marginalizzato la funzione rappresentativa dell'assemblea elettiva e delle forze politiche organizzate, alimentando la disaffezione elettorale dei cittadini.</p> <p>Un sistema elettorale imperniato sulla previsione di un premio di maggioranza, che, per il modo in cui è disciplinato, distorce la rappresentatività democratica dell'assemblea elettiva</p> <p>È risaputo, infatti, che nell'ordinamento regionale sardo l'attribuzione del premio di maggioranza dipende dal risultato dell'elezione presidenziale, sicché è assegnato non già alla lista (o coalizione di liste) che ha conseguito il maggiore numero di consensi, ma alla lista (o coalizione di liste) collegata al</p>	

Presidente eletto, **quale che sia il consenso registrato da tale lista** (o coalizione di liste). Per effetto di questo congegno può accadere che l'elezione presidenziale determini la composizione consiliare, **rovesciando così il rapporto che naturalmente dovrebbe intercorrere tra la funzione rappresentativa del Presidente e quella dell'assemblea elettiva** (che, a rigore, dovrebbe essere il principale organo di rappresentanza politica dei Sardi).

Tale sistema elettorale, così **gravemente viziato sotto il profilo della sua democraticità**, è strutturalmente e inscindibilmente connesso alla tipologia di modello presidenziale prevista dalla legge costituzionale n. 2 del 2001: la rimozione del premio di maggioranza, infatti, farebbe venir meno una garanzia minima di «consonanza politica» tra Consiglio e Presidente elettivo e, di conseguenza, renderebbe la forma di governo presidenziale altamente disfunzionale e conflittuale.

Per tutte queste ragioni i proponenti ritengono che, in sede di modifica della legge elettorale regionale, si debba anzitutto sciogliere il nodo problematico relativo alla definizione della forma di governo: tale questione ha, evidentemente, carattere preliminare rispetto a ogni altra questione connessa alla materia elettorale.

COSA PROPONIAMO NOI E PERCHÉ AVANZIAMO UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Vogliamo che la volontà popolare sia esercitata senza che venga in alcun modo rimaneggiata, distorta, disattesa.

Proponiamo una legge elettorale basata sul sistema proporzionale puro.

La nostra proposta di legge, nell'esercizio della competenza ex art. 15 dello Statuto speciale, prevede l'abbandono del modello presidenziale e, sulla scia di numerose esperienze costituzionali di democrazia costituzionale, l'adozione di una forma di governo parlamentare, adeguatamente "razionalizzata" da istituti diretti a salvaguardare la stabilità nei rapporti tra Consiglio, Presidente e Giunta.

Si propone, infatti, l'introduzione della c.d. "sfiducia costruttiva", che ha finora dato buona prova di sé negli ordinamenti costituzionali parlamentari della Germania e della Spagna; e, sempre in accordo con la logica istituzionale sottesa al suddetto dispositivo di razionalizzazione parlamentare, si prevede una disciplina relativa alle ipotesi di scioglimento anticipato.

Per ogni altro profilo riguardante gli organi della Regione (il Consiglio, il Presidente di Regione, la Giunta) troveranno, ovviamente, applicazione le disposizioni statutarie vigenti.